



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

UFFICIO ELETTORALE

Avviso: Iscrizione nell' Albo unico delle persone idonee all' ufficio di Scrutatore di seggio elettorale - Art. 1 della legge 08 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Si informano i cittadini residenti, in possesso dei requisiti di legge sotto indicati, che entro il termine perentorio del 30 novembre 2011, possono presentare mediante la compilazione dell'allegato modello, disponibile anche presso l'Ufficio Elettorale, domanda di inclusione nell'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di seggio elettorale.

La richiesta di iscrizione deve essere presentata all'Ufficio Elettorale del Comune di Terracina, situato in Piazza Mazzini n. 8, allegando copia fotostatica del documento d'identità del richiedente in corso di validità, secondo i termini di scadenza sopra riportati.

L'iscrizione all'Albo, tenuto presso questo Comune, è condizione necessaria per essere designati a svolgere le funzioni di Scrutatore all'interno dei seggi in occasione delle consultazioni elettorali.

REQUISITI DI ISCRIZIONE:

- essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
- avere assolto gli obblighi scolastici.

INCOMPATIBILITA' (non possono esercitare tale funzione coloro che si trovino nelle seguenti condizioni - artt. 38 del D.P.R. n. 361/1957 e 23 del D.P.R. n. 570/1960 e succ. mod.):

- a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- b) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- d) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

INOLTRE OCCORRE:

- non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore;
- non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'art. 96 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dall'art. 104, comma 2, del T.U. approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361.

DURATA:

Si rimane iscritti nell'Albo degli Scrutatori di seggio fino a quando non si rinunci espressamente o vengano meno i requisiti richiesti per l'iscrizione. L'eventuale domanda di cancellazione, previa compilazione dell'allegato modulo, disponibile anche presso l' Ufficio Elettorale, deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in corso, con le stesse modalità seguite per la richiesta d'iscrizione. Si ricorda, inoltre, che coloro che sono già iscritti nell'Albo **NON** devono rinnovare la domanda.

MODALITA' E TEMPI DI RISPOSTA:

La Commissione Elettorale Comunale procede all'aggiornamento dell'Albo (iscrizioni e cancellazioni) nei primi quindici giorni del mese di gennaio. L'Albo, così aggiornato, è depositato nella segreteria del Comune entro il 15 gennaio e per la durata di quindici giorni; ogni cittadino del Comune può prenderne visione. I cittadini sono avvisati tramite affissione di manifesto all'Albo Pretorio on line del Comune e negli spazi pubblici a ciò destinati; contro le denegate o indebite iscrizioni è possibile proporre ricorso alla Sottocommissione Elettorale Circondariale, sedente presso il Comune, entro dieci giorni dalla scadenza del deposito dell'Albo. Tra il 25° e il 20° giorno antecedente ogni consultazione, la Commissione Elettorale Comunale procede alla nomina degli scrutatori da assegnare ai vari seggi scegliendoli tra i nominativi compresi nell'Albo. Nella stessa seduta la Commissione forma una graduatoria di ulteriori nominativi, sempre compresi nell'Albo, per eventuali nomine in sostituzione dei designati impossibilitati ad assumere l'incarico. La notifica dell'avvenuta nomina a scrutatore è effettuata a cura del Comune.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 "Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati";
- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali";
- Legge 08 marzo 1989, n. 95 "Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale";
- Legge 30 aprile 1999, n. 120 "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale" - Art. 9 "Albo degli scrutatori";
- Legge 21 dicembre 2005, n. 270 "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" - Art. 9 "Nomina degli scrutatori".

ALLEGATI:

- Domanda inclusione Albo Scrutatori di seggio elettorale;
- Domanda cancellazione Albo Scrutatori di seggio elettorale.

ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE ALL' UFFICIO ELETTORALE COMUNALE DURANTE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO OPPURE CHIAMANDO I NUMERI DI TELEFONO SOTTO RIPORTATI.

DOVE RIVOLGERSI	Settore Servizi Demografici - Ufficio Elettorale
Indirizzo	Piazza Mazzini n. 8 - 04019 TERRACINA (LT)
Telefono	0773 - 707.505/508
Fax	0773 - 707502
Orario	Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30; Martedì e Giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30
E-Mail	ufficio.elettorale@comune.terracina.lt.it
Responsabile	I.D.A. Piero SPERLONGA